

negare a nessuno, specialmente in un caso gravissimo come questo.

Passo alle questioni legali. Dice l'onorevole Mirabelli: ma guardate, dagli stessi verbali si rileva che non trascorsero le prescritte tre ore; e siccome l'art. 67 della legge è preciso e categorico, non può esser dubbia la invalidità della votazione nelle tre sezioni da lui indicate. (*Interruzione del deputato Mirabelli*).

L'articolo 67 della legge elettorale politica è così concepito: « La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle quattro pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala ».

L'articolo, come vedete, prescrive soltanto che tra la fine dell'appello e la chiusura della votazione debbono trascorrere tre ore, e non già che tale punto di fatto non si possa accertare altrimenti quando il verbale lasci qualche dubbio in proposito.

Ora onorevole Mirabelli, può credere sul serio, che una votazione si possa svolgere e compiere nello stesso istante, ovvero in trentacinque minuti o in un'ora? Trattasi evidentemente di errori materiali, tanto più che negli stessi verbali si certifica che la votazione nelle tre sezioni in questione fu chiusa dopo che erano trascorse tre ore dalla fine dell'appello. E si spiega l'errore, quando si pensi che nel tradurre le ore antimeridiane e pomeridiane in un'unica numerazione, spesso si sbaglia il conto da chi è poco pratico di tale materia.

*Una voce.* Non è esatto.

PELLECCHI, *relatore*. In sostanza gli stessi oppositori non hanno mai affermato che non fossero trascorse le tre ore, ma si sono limitati a mettere in rilievo ciò che appariva dai verbali. Il Comitato interpellò i componenti dei vari seggi ed anche molti elettori avversari e favorevoli al Veneziale; e tutti hanno attestato che si fece il primo appello alle 11; le urne si chiusero alle 4 pomeridiane; e lo spoglio si compì più tardi. Non una testimonianza contraria v'è stata che avesse potuto far nascere un dubbio.

Mettendo insieme tutte queste circostanze, che cosa deve dedursene? Che realmente fu osservata la legge, quantunque l'inesperto segretario avesse segnata nel verbale un'ora piuttosto che un'altra.

L'onorevole Vicini ha poi rilevato che il caso di Campi Salentina non è identico a quello della sezione di Frosolone. Ora io osservo che non ho detto che i due casi siano identici ma che vi sia fra essi molta analogia; e questa consiste in ciò che la elezione di Campi-Salentina non fu annullata per il fatto che il seggio aveva numerato le schede prima di procedere allo spoglio; e nella sezione di Frosolone si è appunto verificato che le schede si contarono prima di procedersi allo spoglio stesso, quantunque la nota di identificazione fosse stata spedita al pretore dopo che le schede erano state contate. Del resto è certo che quest'ultima operazione fu anticipata perchè il presidente, poco esperto, si lasciò indurre in errore da uno dei componenti del seggio, ma non ebbe lo scopo di commettere alcun broglio. Per siffatta irregolarità non è poi espressamente sancita la pena di nullità; la quale invece è espressamente prevista per il solo caso che lo spoglio delle schede venga eseguito prima ch'essa stata trasmessa la nota di identificazione; e ciò perchè lo spoglio delle schede rappresenta nel concetto della legge, come è infatti, il momento vero della elezione.

Si obietta che la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di elezioni amministrative è contraria alla nostra tesi. Bisogna però notare, oltre quanto è esposto nella relazione che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, che l'oggetto delle elezioni amministrative è ben diverso da quello delle elezioni politiche, rispetto alle quali sono stabilite garanzie che per le elezioni amministrative mancano; per esempio, la prima ed essenziale è quella che mentre nelle elezioni amministrative gli elettori votano con qualunque scheda scritta o stampata, nelle elezioni politiche la scheda è fornita dal seggio, munita del timbro del comune e della firma di uno scrutatore.

Per queste considerazioni e per le altre che ho esposto nella cennata relazione, insisto affinché la Camera approvi le conclusioni della Giunta.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. La Giunta delle elezioni propone che sia convalidata la elezione dell'onorevole Gabriele Veneziale a deputato del collegio di Bojano.

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

GALLÒ, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che i membri del Governo si astengono da questa votazione.